


I contratti per i giovani medici al tempo del Covid

Report del webinar realizzato dal Settore Anaao Giovani

Il recente webinar promosso da Anaao Giovani ha approfondito il fiorire dei contratti per i giovani medici al tempo del Covid-19. Al webinar, coordinato da Alessandro Conte, Vice Responsabile Nazionale Anaao Giovani, hanno partecipato Giorgio Cavallero, Vice Segretario Nazionale Vicario Anaao, e Francesco Maria Mantovani, Avvocato e Consulente Legale Anaao, i quali hanno risposto ad alcune domande, prendendo spunto da richieste di approfondimento su un modulo survey monkey aperto alcuni giorni prima e su domande in diretta facebook



A cura di
VINCENZO COSENTINI
Responsabile
Anaao Giovani
Veneto

L'Avvocato Mantovani ha risposto, alla domanda di uno specializzando di Malattie Infettive del IV° anno assunto con un contratto co.co.co presso un' U.O. di Malattie Infettive Covid in cui lo stesso era in formazione esterna e che chiedeva se fosse lecito fare guardie e consulenze senza affiancamento del tutor e se tale scenario potesse rimanere tale anche in caso di trasformazione del reparto in non Covid: la legge prevede che il medico assunto con questa tipologia di contratto, ancorché non abbia concluso il periodo di formazione specialistica, debba svolgere tutte le incombenze che rientrano nel livello di capacità raggiunto, ovvero secondo quella formula in base alla quale tutta l'attività ordinaria generale dovrebbe rientrare nella competenza del medico assunto con questa tipologia di contratto. Questi contratti co.co.co. non prevedono l'autonomia vincolata nell'ambito della direttiva e delle indicazioni del tutor, bensì l'autonomia ordinaria propria di tutti i sanitari, con incombenze che possono essere le più svariate.

Uno specializzando di Pneumologia del III° anno chiedeva se, nell'ambito della riduzione delle liste d'attesa bloccate nel periodo Covid, potesse eseguire visite specialistiche senza la controfirma e la presenza del tutor. L'avvocato ha ribadito che, sebbene l'utente finale (il

paziente) abbia il diritto di decidere se fruire o meno della prestazione di un medico in formazione, c'è comunque un'autonomia vincolante (art. 38 comma 3 della 368 del '99) secondo la quale non è detto che senza un tutor non lo si possa fare ma va valutata comunque la prassi delle singole scuole di specializzazione.

Il Dott. Cavallero ha risposto alla domanda di uno specializzando che, avendo contratto il Covid, chiedeva quali coperture avesse. Gli è stato risposto che, in quanto specializzando è coperto dall'INAIL, la quale prevede un indennizzo nel caso in cui si presentino lesioni > del 5% della funzionalità generale (nel caso in questione quella respiratoria). Se lo specializzando ha un contratto di lavoro a tempo determinato (subordinato) ci sono anche le garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro. Diversamente, le prestazioni di uno specializzando fornite in modalità libero professionale non sono coperte dall'INAIL.

Un dirigente medico con contratto a tempo determinato ha posto il quesito in merito ai concorsi: se il vincitore di un concorso a tempo indeterminato rifiuta la sede alla quale è stato assegnato e per quale non ha mai espresso la preferenza può rimanere nella graduatoria per la seconda chiamata, almeno

quella a tempo determinato? L'avvocato Mantovani ha risposto che se è un concorso bandito per l'assunzione a tempo indeterminato ed il candidato idoneo inserito in graduatoria (non il vincitore) viene chiamato per l'assunzione a tempo indeterminato dall'azienda che ha bandito il concorso decade dalla graduatoria; se viene chiamato a tempo determinato o da un'azienda diversa da quella che ha bandito il concorso rimane in graduatoria. Chiaramente non si può assumere a tempo indeterminato da una graduatoria per un tempo determinato.

Infine sono state fornite pillole di previdenza dove è stato spiegato, che il rapporto di lavoro co.co.co. è un rapporto di lavoro parasubordinato con una sua cassa con gestione separata INPS con copertura assicurativa minima. Il medico in formazione specialistica è soggetto al cumulo, ovvero l'anzianità, qualunque cosa si faccia, è coperta sia dalla scuola di specializzazione che dall'iscrizione all'albo; per i contributi, invece, questi sono diversi da lavoratore a lavoratore: per i borsisti delle scuole di specializzazione provvede l'Università, per i medici con contratto a tempo determinato o per i parasubordinati provvede il datore di lavoro, in caso di contratto di lavoro autonomo bisogna interfacciarsi con l'Enpam.

